



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado**, iscritta al n° [REDACTED] / 2019 RG, promossa da:

[REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro:

[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

[REDACTED]

PARTE TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Parte attrice conferma le conclusioni della prima me [REDACTED] a, dove tuttavia non sono espone conclusioni espresse, sicché si hanno per confermate quelle dell'atto di citazione, cioè:

“IN VIA PRELIMINARE, allorquando i convenuti formulassero richieste di chiamata di terzo in manleva, ritenuto che non si verte in un caso di litisconsorzio necessario e richiamato l'orientamento delle S.U. della Suprema Corte sulla chiamata di terzo da parte del convenuto, espresso con sentenza 4309 del 23.2.2010, e ritenuto che, nella

Trib. Milano - sentenza nel proc. RG [REDACTED] / 2019 - pag. 1

specie, la chiamata del terzo in manleva sia in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, in quanto introdurrebbe nel processo nuovi temi di indagine, rigettare la richiesta di chiamata;

IN VIA PRINCIPALE, accertare la responsabilità dei convenuti nella determinazione degli eventi lesivi; conseguentemente condannare i convenuti, in qualità di comproprietari dell'immobile soprastante quello dell'attore, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di € 82.829,93 (€ 51.737,36 + 22.650,00 + 3563,30 + 4.877,27), ovvero la diversa misura, maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre a quelli non patrimoniali che il Giudice vorrà quantificare anche secondo equità, entrambi oltre interessi e rivalutazione monetaria.

IN VIA ISTRUTTORIA ... dichiarare acquisito nel presente giudizio, ovvero disporre l'acquisizione ... l'elaborato peritale del giudizio di ATP R.G. [REDACTED] con vittoria di compensi professionali ... anche del giudizio cautelare”

I convenuti confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:

“*IN VIA PRELIMINARE*: - autorizzare la chiamata in causa ex art. 106 e ss. c.p.c., dei terzi:

- società [REDACTED] ... nella qualità di venditore/installatore dell'impianto idraulico-elettrico ed in particolare dello scaldabagno Ariston;
- società [REDACTED] ... nella qualità sopra descritta;
- il signor [REDACTED] ... nella qualità sopra descritta;
- società [REDACTED] ... in qualità di terzo garante; ...

IN VIA PRINCIPALE:

- accertare la responsabilità delle società chiamate in causa [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ... ciascuno per la propria specifica responsabilità, tenuto conto della non veridicità/attendibilità delle Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte (ex art. 7 D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008) rispettivamente dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico-sanitario, e comunque sia in base al verbale di VVFF sia in base alle risultanze peritali in sede di ATP, disponendo occorrendo la rinnovazione della

CTU, ovvero l'audizione a chiarimenti, ponendo le spese della stessa a carico delle terze chiamate responsabili a vario titolo o come garanti;

- condannare le società terze chiamate in causa, responsabili a vario titolo, al risarcimento dei danni patiti dalla parte attrice, nella misura accertata in corso di ATP e della presente causa, e dei danni patiti dagli odierni convenuti, come sopra quantificati in complessivi Euro 4.866,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in corso di ATP e della presente causa, ed in particolare:

- ripristino beni immobili (opere edili ed opere impiantistiche) = Euro 2.750,00;
- ripristino beni mobili (arredi, oggetti e apparecchi) = Euro 760,00;
- sostituzione scaldacqua elettrico = Euro 770,00;
- sostituzione dei tubi flessibili = Euro 586,60.

IN VIA SUBORDINATA:

- ... essere garantiti dalla società [REDACTED] in base alla polizza stipulata dal Condominio - polizza n. [REDACTED] per tutti i danni subiti sia dall'odierno attore che degli odierni convenuti ...”

La terza chiamata conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:

“- in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità ... possa imputarsi al dott. [REDACTED] e all' [REDACTED], ... e per l'effetto respingere tutte le domande formulate nei loro confronti, in quanto, comunque, infondate ... e, conseguentemente, respingere qualsivoglia domanda formulata nei confronti della [REDACTED];

- in subordine, ... dichiarare l'inoperatività dell'invocata garanzia assicurativa ... e conseguentemente respingere le domande di garanzia e manleva formulate dal dott. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED] nei confronti della [REDACTED];

- in ulteriore subordine, ... dichiarare la [REDACTED] tenuta a prestare la garanzia assicurativa in favore dei convenuti considerando comunque le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e previste nelle relative condizioni di assicurazione, anche relativamente ai limiti di risarcimento, agli scoperti, alle franchigie ivi previste ed ai limiti del massimale”

Lo svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18.4.2019, l'attore esponeva che:

- in data 11/05/2017 aveva trovato il suo appartamento allagato da acqua che proveniva dall'appartamento sovrastante, di proprietà dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED], sicché aveva chiamato i vigili del fuoco i quali, intervenuti, avevano constatato la rottura di un tubo flessibile dello scaldabagno e quindi avevano chiuso la valvola bloccando la fuoriuscita dell'acqua;
- il condominio aveva aperto il sinistro presso l'assicuratore;
- per cristallizzare i danni e le cause, aveva instaurato il procedimento di ATP RG [REDACTED]/2017, e il CTU arch. [REDACTED] in data 21/07/2018 (oltre un anno dopo gli accadimenti) aveva depositato la relazione finale, nella quale accertava la causa del danno nella rottura di un tubo flessibile del boiler situato nella casa dei convenuti, i quali erano responsabili sia nella qualità di custodi, sia per la loro colpa nella scelta dei soggetti cui avevano affidato l'incarico; il CTU aveva stimato i danni subiti dall'attore in EUR 21.930,00 (ma il consulente di parte aveva stimato il danno in EUR 51.737,46);
- la stima del CTU non aveva considerato le *“spese sostenute dall'attore per andare a vivere altrove, né il danno non patrimoniale derivante dall'abbandono forzoso della propria abitazione, e l'obbligo di dimorare altrove per quasi 2 anni ... essendo l'immobile dichiarato dai VVFF inagibile ed avendolo il CTU invitato a non iniziare lavori di ripristino sino al deposito dell'elaborato peritale definitivo”*, sicché l'attore era stato costretto *“a dimorare presso la Signora [REDACTED], a fronte di un contributo spese mensile ... per un totale di € 22.650,00”*;
- inoltre l'attore aveva speso per la perizia di parte EUR 3.565,30, per la CTU [REDACTED] EUR 4.877,27 e per spese legali EUR 10.153,60;
- ancora, *“sotto altro profilo, anche se l'attore avesse ... avuto la disponibilità dell'immobile, e lo avesse messo sul mercato per locarlo, l'eguale periodo di inagibilità avrebbe impedito il guadagno derivante dalla locazione, per un importo arrotondato per difetto di € 1.050,00 mensili, per un totale dunque di € 23.100,00”*;
- oltre al danno patrimoniale v'era un danno non patrimoniale esistenziale per lo stato di malessere ingenerato dall'evento, per la mancata tranquillità dell'ambiente

domestico e per l'impossibilità di fruizione dell'appartamento dal maggio 2017 fino al 2019 (data finale dell'intervento di ristrutturazione).

L'attore pertanto concludeva chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti e per l'effetto condannarli al risarcimento del danno patrimoniale di EUR 82.829,93 (51.737,36 + 22.650,00 + 3.563,30 + 4.877,27) e di quello non patrimoniale da liquidare equitativamente.

I due convenuti [REDACTED] e [REDACTED] si costituivano con comparsa depositata il 9/07/2019 si osservando che:

- la relazione del CTU [REDACTED] aveva fra l'altro rilevato che *“le cause sono state determinate dal distacco del tubo di adduzione dell'acqua fredda al boiler elettrico. Tale distacco (...) è stato provocato sicuramente da un fenomeno di elevata sovrappressione verificatosi all'interno dello stesso scaldacqua elettrico”* e che la causa principale dell'allagamento era *“originata principalmente dal malfunzionamento del termostato (non compatibile) sostituito in occasione dell'intervento di manutenzione eseguito il 26/04/2017 dalla ditta [REDACTED] (...). Tale causa è correlata anche alla mancanza di dotazione di un gruppo di sicurezza, come prescritto dalla normativa in vigore, di cui lo stesso boiler era carente fin dall'epoca della prima installazione”*; inoltre, *“i tubi flessibili di adduzione di tipo multistrato (marca [REDACTED]) (...) rappresenta[no] una singolarità per la quel non è dato un riscontro di impiego cosiddetto “standard” rispetto ai più comuni e ricorrenti tubi flessibili in maglia di acciaio inox intrecciata e materiale interno in EPDM”*;
- tenuto conto di queste gravi inadempienze della società [REDACTED] e della ditta [REDACTED] il CTU *“avrebbe dovuto trarne le debite conseguenze in termini di responsabilità”*;
- in base alla CTU, la società [REDACTED] era risultata gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e i danni occorsi in data 11/05/2017 erano addebitabili a essa anche a titolo extracontrattuale (per aver nascosto e sottaciuto l'utilizzo di materiale difettoso e non a norma, attestando attraverso le dichiarazioni di conformità dell'impianto alla regola dell'arte fatti e circostanze non veritiere) oltre che ai sensi dell'art. 15 D.M. 37/2008 (regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, co. 13, lett. a) della l. n. 248 del 2/12/2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti

all'interno degli edifici);

- anche le imprese [REDACTED] e [REDACTED] apparivano responsabili per il malfunzionamento del termostato sostituito il 15/04/2017;
- il danno da dimora alternativa non era provato (non essendo stato prodotto nessun contratto di locazione, né ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione);
- i danni da mancata locazione non erano stati chiesti nelle conclusioni e comunque non sussistevano;
- neppure il danno esistenziale risultava provato;
- il CTU aveva stimato i danni dei convenuti in EUR 4.866,60, per i quali intendevano chiedere risarcimento ai terzi chiamati, rispetto ai quali però “non è dato comprendere in base a quali elementi il CTU (...) abbia indicato parametri di “Valore €. Mq/corpo” differenti” per l'appartamento dei convenuti rispetto a quello dell'attore.

I convenuti concludevano chiedendo (previa chiamata di vari terzi) di accertare la responsabilità delle società chiamate in causa e per l'effetto la condanna dei terzi a risarcire il danno all'attore nonché in favore di essi convenuti; in via subordinata chiedevano di essere garantiti dal terzo [REDACTED].

In data 10/07/2019, con decreto ex a. 269 cpc, il giudice originariamente designato confermava l'udienza di prima comparizione “consentendo” la chiamata in causa della terza [REDACTED] e riservando all'udienza la decisione sulle ulteriori istanze.

La terza chiamata soc. [REDACTED] si costituiva con comparsa depositata il 10.1.2020 osservando che:

- l'evento dannoso era stato causato dagli interventi effettuati dagli appaltatori, che avevano avuto efficacia causale esclusiva, sicché non sussisteva responsabilità dei convenuti;
- l'importo esposto dall'attore era privo di idonea prova;
- la polizza assicurativa non operava poiché:
 - i convenuti non possono essere qualificati come civilmente responsabili in quanto il danno era stato causato da terzi, estranei al rapporto assicurativo;
 - il danno non era dipeso da fatto accidentale, bensì dal “distacco del tubo di adduzione dell'acqua fredda al boiler elettrico” dovuto a imperizia e negligenza

di chi aveva effettuato i lavori;

- il danno non era stato cagionato neppure da rottura accidentale, tale non essendo il distacco del tubo;
- peraltro, la polizza opererebbe al più rispetto ai danni subiti dal fabbricato e non anche dai beni mobili in esso contenuti.

La terza chiamata concludeva chiedendo di accertare la mancanza di responsabilità dei convenuti e in subordine accertare l'inoperatività della garanzia assicurativa e dichiarare la garanzia limitata alle condizioni contrattuali previste nella polizza.

All'udienza di prima comparizione, tenuta il 14.1.2020 dal giudice originariamente designato, i convenuti insistevano nella richiesta di chiamata dei terzi [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] cui però si opponeva l'attore. Il giudice quindi respingeva la richiesta di chiamata di tali ulteriori terzi, disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP RG [REDACTED] 2017 e assegnava alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.

All'esito dell'udienza del 23/09/2020, il giudice dichiarava la causa pronta per la decisione.

Dopo alcuni rinvii disposti dal giudice originariamente designato e dal giudice onorario, venivano dichiarati inammissibili gli atti depositati in luogo delle sintetiche note e veniva perciò revocata la trattazione scritta prevista per il 6.6.2022.

All'udienza del 19/10/2022 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Considerata l'insistenza dei convenuti nelle richieste istruttorie, il tribunale osservava che:

- le uniche richieste istruttorie svolte dai due convenuti nella comparsa di risposta erano quelle a pag. 18 (ove però non avevano dedotto nessun capitolo ammissibile, essendosi infatti limitati a rinviare alle "circostanze di cui in narrativa", con narrativa consistente unicamente in cinque paragrafi, nessuno dei quali era formulato nel rispetto dell'art. 244 cpc, senza considerare che non era stato indicato il nome di nessun eventuale testimone);
- alle pagine 6 e 7 della seconda memoria i due convenuti avevano dedotto sette capitoli di prova (solo per testimoni), tutti inammissibili e comunque (come già sottolineato dall'ordinanza 23/09/2020) superati dall'accertamento tecnico.

Confermata quindi la chiusura dell'istruttoria, venivano assegnati i termini per le conclusionali e le repliche ex a. 190 cpc, scaduti i quali il 12.12.2022 il giudice pronuncia questa sentenza.

I motivi della decisione

L'attore precisa nella prima memoria che i titoli della responsabilità che egli ascrive ai convenuti "sono molteplici e esemplificativamente art. 2049 c.c., art. 2051 c.c., art. 2043 c.c.". Aggiunge che "la stessa Compagnia conferma l'incapacità della ditta [REDACTED] presunta autrice di interventi di ristrutturazione, confermando la responsabilità dei convenuti nella cernita di incapaci, per evidenti e chiari motivi di risparmio e massimizzazione di profitti (a danno dell'attore) essendo l'immobile dei convenuti da tempo adibito a B&B. Le dissertazioni sul fatto del terzo sono parimenti inconsistenti, ricadendo sui convenuti l'onere della prova proprio delle fattispecie giuridiche rinvenute".

All'esito dell'istruttoria, la responsabilità dei convenuti risulta effettivamente accertata.

In proposito, occorre invero tenere conto delle conclusioni formulate dal consulente d'ufficio, che appaiono pienamente coerenti, fondate su un'approfondita e analitica analisi dei luoghi e delle cose, nonché pienamente persuasive.

Segnatamente, il consulente d'ufficio arch. [REDACTED], a seguito delle osservazioni delle parti sulla prima stesura, quanto alla causa del danno ha precisato le conclusioni nel modo seguente:

- << ... è da imputare al distacco del tubo di adduzione dell'acqua fredda al boiler elettrico. Tale distacco (definito genericamente "rottura" nel verbale degli stessi VV.FF) è stato provocato sicuramente da un fenomeno di elevata sovrappressione verificatosi all'interno dello stesso scaldacqua elettrico. Tale condizione si è potuta accertare attraverso l'analisi di una serie di anomalie che hanno portato il boiler in alta temperatura (superiore al limite di esercizio) con la conseguenza di aumentare la pressione all'interno della camera di accumulo che avviene attraverso il riscaldamento della resistenza (o serpentina): tale meccanismo è regolato dal termostato che, nel caso in esame, è stato sostituito 15 giorni prima del sinistro da ditta [REDACTED] [REDACTED], riscontrando che è di tipo non compatibile con le caratteristiche del prodotto [REDACTED] ed oltretutto difettoso e non funzionante all'esito delle verifiche eseguite.

Si è inoltre accertata l'anomalia dell'impiego dei tubi di adduzione in multistrato

(marca "[REDACTED]") ed inoltre si è rilevata la carenza dell'installazione dello stesso scaldacqua da parte della Ditta [REDACTED] di [REDACTED] in quanto privo del dispositivo di sicurezza in difformità alle norme UNI-EN 1487/2002.

Quindi la causa dell'allagamento con il distacco della tubazione è ... un erroneo intervento di manutenzione, correlato da difetto di montaggio dovuto alla mancanza di dotazione del gruppo di sicurezza citato >>

Alla luce di tali univoche e coerenti conclusioni del consulente d'ufficio, appare perciò evidente, nella vicenda per cui è causa, la responsabilità dei convenuti quali custodi dell'immobile da cui è (incontestatamente) derivato il danno sofferto dall'attore.

Pel costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6616 del 22/05/2000), invero, la responsabilità del custode ex a. 2051 cc sussiste non solamente quando il danno sia effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche quando quel danno consegua a un'azione umana che abbia innestato un processo dannoso nella cosa medesima, come certamente (al pari di quanto era avvenuto nel suddetto caso esaminato dalla Cassazione del 2022) deve riconoscersi quanto ai danni qui controversi, causati da infiltrazioni idriche provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore e aventi origine nei lavori di ristrutturazione eseguiti dai diversi appaltatori incaricati dai due convenuti.

D'altra parte, come sottolinea Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, la responsabilità ex a. 2051 cc ha natura oggettiva -fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, senza necessità di provare né presumere la colpa del custode- e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale (esclusiva o concorrente) delle condotte del danneggiato o di un terzo che rivestano indefettibilmente i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

Nella presente vicenda, per contro, l'accumulo delle varie negligenze ascrivibili ai diversi appaltatori e fornitori impone di ritenere che nella loro scelta i committenti (attuali convenuti) non si siano attenuti a criteri di normale prudenza e diligenza, sicché comunque ora tali convenuti devono rispondere del danno a uesto titolo, non potendo invocare il fatto di tali terzi a propria esimente.

In ogni caso, ricorrono nella specie anche i presupposti della responsabilità ex a. 2043 cc, non essendovi invero contestazione sul fatto dannoso, né sul danno né sul nesso causale, del quale ultimo solo i convenuti si limitano a negare la configurabilità, ritenendolo essi interrotto in dipendenza del fatto del terzo. A tal proposito, tuttavia, i convenuti trascurano che il terzo è in realtà un soggetto da essi stessi scelto e incaricato, sicché del suo operato essi comunque rispondono anche ai sensi dell'a. 2049 cc.

Non resta dunque se non liquidare il danno subito dall'attore, anche in questo caso muovendo dalle conclusioni della relazione peritale d'ufficio.

Quanto ai danni alle cose dell'attore, il CTU -che dapprima li aveva stimati in € 23.860,00- dopo le osservazioni di parte li ha circoscritti **in totale a EUR 21.930,00** (per i danni all'immobile, ai mobili, agli apparecchi e all'abbigliamento), importo che appare del tutto congruo in ragione delle ampie argomentazioni dell'ausiliario.

L'attore chiede poi il danno a lui causato dall'impossibilità di usare l'immobile per quasi due anni, collegandolo alla spesa per l'alloggio alternativo oppure (in via evidentemente alternativa) al mancato reddito da locazione (per una cifra supportata da un contratto di locazione -però successivo ai fatti di causa- e dalle quotazioni immobiliari desunte dall'Agenzia delle entrate, di cui al doc. 14).

Dell'esborso per "*contributo spese*" asseritamente versato a Racano Francesca l'attore non fornisce adeguata prova documentale, nondimeno occorre sottolineare che i convenuti non contestano specificamente che il [REDACTED] sia stato costretto a soggiornare altrove, sicché l'attore ha diritto a vedersi risarcire il danno da mancato godimento dell'immobile (essendo poco rilevante che sia consistito nell'impossibilità di abitarlo personalmente oppure di darlo in locazione), impossibilità protrattasi per quasi due anni, cioè dal maggio 2017 al marzo 2019. Tale danno deve essere liquidato in via equitativa in **EUR 20.000,00**, tenendo conto dei valori desumibili dal doc. 14 e con opportuna approssimazione.

Mancano invece adeguati elementi che possano giustificare il riconoscimento di un danno non patrimoniale, qualificato dall'attore come danno "esistenziale", giacché la relativa

allegazione è del tutto generica e in ogni caso mancano specifici elementi concreti sulla scorta dei quali soltanto potrebbe essere operata la valutazione equitativa richiesta.

In definitiva, i due convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati a risarcire all'attore il danno quantificato, come meglio sopra spiegato, in EUR 21.930,00 + 20.000,00, cui si devono sommare EUR 3.565,30 a titolo di costo delle perizie di parte del geom. Ancona (EUR 1.665,30 + 1.900,00 come da fatture 23/2017 e 1/2019, docc. 15 e 16), e così in totale **EUR 45.495,30**.

Per ciò che attiene alla domanda di garanzia e manleva, svolta dai convenuti verso l'assicuratore, si devono accogliere le eccezioni della società [REDACTED] circa l'inoperatività della garanzia. Infatti, i danni lamentati dall'attore (e dagli stessi convenuti) trovano incontestata origine non già in un fatto accidentale (come previsto dalla polizza qui azionata) bensì, come univocamente acclarato dal consulente d'ufficio, nei comportamenti negligenti e imperiti dei diversi soggetti incaricati dagli stessi assicurati (ditta [REDACTED], [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] di [REDACTED]).

Nella specie -come accertato dal CTU [REDACTED]- il danno fu invece causato dal "*distacco del tubo di adduzione dell'acqua fredda al boiler elettrico*", e dunque fu dovuto all'alta pressione e non già a un'eventuale rottura accidentale di quel tubo. A norma della clausola 12, invero, le garanzie invocate operano esclusivamente in relazione ai danni causati da spargimento di acqua proveniente da impianti al servizio del fabbricato, i quali risultino essere rimasti lesi per effetto di una rottura accidentale, mentre nella vicenda qui esaminata il danno costituisce la conseguenza dell'imperizia e della negligenza ravvisabile nelle condotte dei sopra ricordati soggetti (ditta [REDACTED], [REDACTED] di [REDACTED] e soc. [REDACTED] di [REDACTED] intervenuti a vario titolo sul boiler elettrico installato nell'appartamento dei convenuti.

L'assicuratore deve essere quindi assolto dalle domande dei convenuti.

A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza sicché vanno poste a carico dei convenuti sia quelle dell'attore sia quelle della terza chiamata, che rispettivamente si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni

trattate nei due diversi casi. All'attore spetta anche il rimborso delle spese per l'assistenza nel procedimento di consulenza preventiva RG [REDACTED] 2017, liquidate ai parametri medi. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dei convenuti, sicché essi dovranno anche rimborsare all'attore gli importi che egli documenta di aver già versato al CTU arch. [REDACTED] (ossia, 507,52 + 4.369,75 = EUR 4.877,27, docc. 17 e 18).

PER QUESTI MOTIVI

pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:

- (1) accoglie la domanda dell'attore [REDACTED];
- (2) accertata la responsabilità solidale dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] li condanna a risarcire all'attore i danni complessivamente liquidati in **EUR 45.495,30** (comprensivi di EUR 3.563,30 a titolo di spese della perizia di parte);
- (3) assolve il terzo [REDACTED] da ogni domanda;
- (4) condanna i convenuti a rifondere le spese di lite dell'attore relative a questo procedimento, liquidate in € 550,00 per spese e € 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
- (5) condanna i convenuti a rifondere le spese di lite dell'attore relative al procedimento d'istruzione preventiva RG 32562/2017, liquidate in € 290,00 per spese e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
- (6) condanna i convenuti a rifondere le spese di lite del terzo chiamato, liquidate in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
- (7) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico integrale e solidale dei convenuti e pertanto condanna i convenuti a rimborsare all'attore anche l'importo di EUR 4.877,27 già pagato dall'attore al consulente d'ufficio.

Così deciso il giorno 12 giugno 2023 dal tribunale di Milano.

Il giudice
Roberto PERTILE